

Causa T-227/95

AssiDomän Kraft Products AB e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Conseguenze dell'annullamento parziale da parte della Corte di una decisione relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 85 del Trattato — Effetti della sentenza nei confronti dei destinatari della decisione che non avevano proposto ricorso di annullamento — Art. 176 del Trattato — Domanda di rimborso parziale delle ammende versate»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 10 luglio 1997 II - 1189

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione non impugnata entro i termini — Irricevibilità*
(Trattato CE, art. 173)
2. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Conseguenze dell'annullamento parziale da parte della Corte di una decisione relativa ad un procedimento per infrazione alle regole di concorrenza — Annullamento nei confronti dei destinatari della decisione che non avevano proposto ricorso di annullamento — Insussistenza*
(Trattato CE, artt. 173, 176 e 189)

3. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Conseguenze dell'annullamento parziale da parte della Corte di una decisione relativa ad un procedimento per infrazione alle regole di concorrenza — Obbligo per la Commissione di riesaminare la decisione nei confronti dei destinatari che non avevano proposto ricorso di annullamento — Portata*
(Trattato CE, artt. 173 e 176)

4. *Atti delle istituzioni — Revoca — Atti illegittimi — Decisione che infligge ammende per violazione delle regole di concorrenza — Presupposti*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, artt. 3 e 15]

5. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Conseguenze dell'annullamento parziale da parte della Corte di una decisione relativa ad un procedimento per infrazione alle regole di concorrenza — Conclusione della Commissione, sulla base di un riesame della decisione, per l'illegittimità di accertamenti di infrazioni imputate a destinatari che non avevano proposto ricorso di annullamento — Obbligo di rimborsare le ammende pagate in base agli accertamenti illegittimi*
(Trattato CE, art. 173)

6. *Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Conclusioni dirette ad ottenere un'ingiunzione di adottare provvedimenti in esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione e, in particolare, di rimborsare ammende versate in applicazione della decisione annullata — Irricevibilità*
(Trattato CE, artt. 173 e 176)

1. È irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata.

2. Nulla vieta alla Commissione di statuire con un'unica decisione in merito a varie infrazioni alle norme del Trattato in materia di concorrenza, anche se talune di tali infrazioni non siano imputabili a taluni destinatari, purché la decisione consenta a qualsiasi destinatario di individuare con precisione gli addebiti formulati a suo carico.

Una siffatta decisione, benché redatta e pubblicata in forma di decisione unica, deve intendersi come un insieme di decisioni individuali con cui si accerta (o si accertano), nei confronti di ciascuna delle imprese destinatarie, l'infrazione (o le infrazioni) ad essa imputata (o imputate) e con cui si infligge eventualmente un'ammenda. Ai sensi dell'art. 189 del Trattato, ciascuna di tali decisioni individuali è obbligatoria in tutti i suoi elementi per il destinatario da essa designato. Qualora un destinatario non abbia proposto, in base all'art. 173 del Trattato, un ricorso di annullamento contro la decisione unica nei limiti in cui essa lo riguarda, tale decisione resta ancora valida e vincolante nei suoi confronti.

Pertanto, se un destinatario decide di proporre un ricorso di annullamento, al giudice comunitario sono sottoposti solo gli elementi della decisione che riguardano l'interessato. Invece, gli elementi della decisione relativi ad altri destinatari, che non siano stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a decidere. Quest'ultimo, nell'ambito di un ricorso di annullamento, può pronunciarsi solo sull'oggetto della controversia a lui deferita dalle parti. Di conseguenza, una decisione come la decisione unica può essere annullata solo per quanto riguarda i destinatari che abbiano visto accolti i loro ricorsi dinanzi al giudice comunitario.

3. La formulazione dell'art. 176 del Trattato non consente di concludere che l'obbligo contemplato in tale norma si limiti unicamente alle situazioni giuridiche delle parti della controversia che ha dato luogo alla sentenza interessata. Non può quindi escludersi a priori che i provvedimenti che l'istituzione interessata deve adottare possano eccezionalmente eccedere l'ambito preciso della controversia sfociata nella sentenza di annullamento al fine di cancellare gli effetti degli illeciti accertati nella detta sentenza.

In taluni casi, l'istituzione interessata, in forza dell'art. 176 del Trattato, può essere tenuta ad esaminare, sulla base di una domanda presentata entro un termine ragionevole, se essa debba adottare provvedimenti non solo nei confronti delle parti che hanno visto accolto il proprio ricorso, ma anche nei confronti dei destinatari di tale atto che non hanno proposto ricorso di annullamento. Così, qua-

lora una sentenza della Corte abbia l'effetto di cancellare l'accertamento di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto la pratica concordata controversa non è stata provata, non sarebbe conforme al principio di legalità il fatto che la Commissione non abbia l'obbligo di esaminare la sua decisione iniziale nei confronti di un'altra parte della stessa pratica concordata fondata su fatti identici.

La portata di tale obbligo di riesame dev'essere valutata alla luce tanto del dispositivo quanto della motivazione della sentenza di annullamento. Infatti, per conformarsi a tale sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione interessata è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo.

4. Se non esistono disposizioni specifiche che disciplinino il ritiro o la revoca delle decisioni prese dalla Commissione ai sensi degli artt. 3 e 15 del regolamento n. 17, con cui vengono accertate infrazioni agli artt. 85 e 86 del Trattato e inflitte ammende a seguito di tali infrazioni, quest'ultimo regolamento non osta però a che la Commissione riesamini in favore del singolo una tale decisione qualora essa sia viziata da un elemento di illegittimità.

Fatti salvi la tutela del legittimo affidamento ed il principio di certezza del diritto, alle istituzioni comunitarie è stato riconosciuto il diritto di revocare, per illegittimità, decisioni con cui sia stato concesso un beneficio al loro destinatario. A fortiori, esse hanno tale diritto nella fattispecie in cui la decisione di cui trattasi si limiti ad imporre oneri al singolo o ad infliggergli sanzioni.

5. Nei limiti in cui la Commissione dovesse concludere, sulla base del riesame di una decisione relativa ad un procedimento per infrazione alle regole di concorrenza alla luce della motivazione di una sentenza di annullamento parziale di tale decisione, che taluni accertamenti di infrazioni all'art. 85 del Trattato imputate ai destinatari che non avevano proposto ricorso di annullamento erano viziati da illegittimità, essa è non solo autorizzata a procedere ad un rimborso delle ammende pagate a seguito di tali accertamenti, ma vi è anche tenuta in forza dei principi di legalità e di buona amministrazione, e salvo privare l'art. 176 del Trattato di ogni effetto utile. Al riguardo, norme di ordine finanziario non possono ostare al rimborso delle ammende di cui trattasi. Infatti, tali norme, aventi lo scopo di garantire la regolarità della gestione finanziaria in seno alle istituzioni, non possono essere fatte valere per limitare la tutela dei

diritti dei singoli né per impedire alle istituzioni comunitarie di conformarsi ad una sentenza di annullamento.

6. Domande presentate nell'ambito di un ricorso di annullamento e dirette a ingiungere alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta e, in particolare, di rimborsare ammende versate in applicazione della decisione annullata, sono irricevibili.

Infatti, nell'ambito della competenza di annullamento conferitagli dall'art. 173 del Trattato, il giudice comunitario non è legittimato ad impartire ordini alle istituzioni comunitarie. D'altro canto, l'art. 176 del Trattato prevede una ripartizione delle competenze tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa secondo la quale spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione ad una sentenza di annullamento, esercitando, sotto il controllo del giudice comunitario, il potere discrezionale di cui essa dispone a tal fine nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza che essa è tenuta ad eseguire sia delle norme del diritto comunitario.